



**COMUNE DI BIELLA**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

**CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO**

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI ASILO NIDO PER IL PERIODO DALL' 1/3/2016 AL 31/07/2016 E DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL PERIODO DALL' 1/9/2016 AL 31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA: CHIAVAZZA – VIA COPPA 31 E VILLAGGIO MASARONE – VIA TRIVERO 1

## **INDICE**

- Art. 1 OGGETTO DELL' APPALTO
- Art. 2 LINGUA UFFICIALE
- Art. 3 DURATA DELL' APPALTO-RINNOVO
- Art. 4 VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO
- Art. 5 CRITERI DI SCELTA DEL GESTORE
- Art. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL' APPALTO
- Art. 7 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'
- Art. 8 COMPOSIZIONE IMMOBILI
- Art.9 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI, DELLE ATTREZZATURE, DELL'IMMOBILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE
- Art 10 SERVIZIO PASTI
- Art.11 SERVIZIO PULIZIA LOCALI-AREE VERDIE SERVIZIO LAVANDERIA
- Art.12 RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- Art.13 TARIFFE
- Art.14 ASPETTI IGIENICO-SANITARI
- Art.15 OBBLIGHI DEL COMUNE
- Art.16 SERVIZI INTEGRATIVI E ATTIVITA' ULTERIORI
- Art.17 PERSONALE FUNZIONI E REQUISITI
- Art.18 FORMAZIONE
- Art.19 TURNOVER DEL PERSONALE
- Art.20 SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE
- Art.21 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- Art.22 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
- Art.23 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.Lgs. 81/08)
- Art.24 SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
- Art.25 RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA
- Art.26 VERIFICHE E CONTROLLI
- Art.27 INSERIMENTO BAMBINI DISABILI
- Art.28 DIVIETO DI SUBAPPALTO
- Art.29 QUINTO D'OBBLIGO
- Art.30 PENALITA'
- Art.31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art.32 RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
- Art.33 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art.34 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- Art.35 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI
- Art.36 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA
- Art.37 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art.38 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- Art.39 SPESE, IMPOSTE E TASSE
- Art.40 FORO COMPETENTE

## **ALLEGATI:**

- ALLEGATO A PLANIMETRIE
- ALLEGATO B VERBALE ARREDO
- DUVRI

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento :

- **della gestione di due sezioni Asilo Nido Comunale**, per il periodo dall'1/3/2016 al 31/7/2016 e precisamente :
  - di n. 1 (una) sezione presso i locali dell'asilo nido di Chiavazza – Via Coppa 31 denominato: **Asilo nido “Alba Spina”**;
  - n. 1 (una) sezione presso i locali dell'asilo nido Villaggio Masarone – Via Trivero 1, denominato: **Asilo nido “Maria Bonino”**;
- **della gestione del servizio Asilo Nido Comunale**, periodo dal 1/9/2016 al 31/8/2018, presso le strutture di Biella Chiavazza – Via Coppa 31 e Villaggio Masarone – Via Trivero 1.  
Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con orario a tempo pieno e a part-time, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

**Il servizio di gestione delle due sezioni** oggetto del presente appalto è previsto per un numero complessivo massimo di 39 (trentanove) bambini con età compresa tra i 3 e ai 36 mesi così suddivisi:

- struttura di Chiavazza – Via Coppa 31, **Asilo nido “Alba Spina”**: ricettività massima n. 15 bambini, di cui n. 12 bambini a tempo pieno e n. 3 bambini con orario di frequenza part-time;
- presso la struttura Villaggio Masarone – Via Trivero 1, **Asilo nido “Maria Bonino”**: ricettività massima n. 24 bambini, di cui 18 bambini a tempo pieno e 6 bambini con orario di frequenza part-time.

**Il servizio di gestione asili nido comunale** oggetto del presente appalto è previsto per un numero massimo di 65 (sessantacinque) bambini con età compresa tra i 3 e ai 36 mesi così suddivisi:

- 25 bambini con età compresa dai 3 ai 36 mesi, organizzati in sezioni, una delle quali può ospitare “lattanti”, presso la struttura di Biella Chiavazza – Via Coppa 31, denominata **Asilo nido “Alba Spina”**;
- 40 bambini con età compresa dai 3 ai 36 mesi, organizzati in sezioni, una delle quali può ospitare “lattanti”.presso la struttura di Biella Villaggio Masarone – Via Trivero 1, denominata **Asilo nido “Maria Bonino”**.

## **ART. 2 – LINGUA UFFICIALE**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, nonché quanto altro prodotto, dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta all'Amministrazione Comunale in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione in lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO-RINNOVO**

Come già descritto al precedente art 1, l'affidamento prevede una gestione del servizio diversificata, suddivisa in due periodi:

- **gestione due sezioni Asilo Nido** per una durata di 6 mesi dal 1/3/2016 al 31/7/2016;
- **gestione del servizio Asilo Nido Comunale** per una durata biennale e precisamente dall'1/9/2016 al 31/8/2018

Nel caso in cui l'effettiva attivazione della gestione delle due sezioni Asilo Nido fosse successiva al 1 marzo 2016 il termine resta comunque è fissato al 31/7/2016

Il contratto relativo alla **gestione del servizio Asilo Nido**, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune, e accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, potrà essere rinnovato, conformemente al progetto di base presentato, per ulteriori anni due, ai sensi dell'art. **57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006**, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

### **ART. 4 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara, per posto bambino mensile tempo pieno, è **pari ad € 590,00** (cinquecentonovanta) (iva esclusa).

L'importo complessivo massimo dell'appalto è pari a **€ 958.750,00** (*novacentocinquantottomila-settecentocinquanta*) escluso iva per il periodo **dall'1/3/2016 al 31/8/2018**, da intendersi quale somma massima che l'Amministrazione Comunale garantisce alla Ditta a titolo di parziale copertura dei costi a fronte delle condizioni essenziali di erogazione del servizio e delle tariffe "sociali" poste a carico dell'utenza.

Il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'ipotesi massima di ripetizione prevista al precedente art 3 è pari a **€ 1.802.450,00** (*unmilioneottocentoduemilaquattrocento*) IVA esclusa se dovuta.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 150,00

Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in appalto in aumento o in diminuzione sino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

## **ART. 5 - CRITERI DI SCELTA DEL GESTORE**

La scelta del gestore sarà effettuata mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006.

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara.

## **ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO .**

### **Finalità**

Gli asili nido di Biella attuano un servizio socio educativo, rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 36 mesi), rispondente al bisogno di socializzare del bambino e al suo armonico sviluppo psicofisico; coerentemente con le proprie funzioni di servizi alla collettività svolgono un ruolo di sostegno educativo nei confronti delle famiglie, nel pieno rispetto delle identità sociali, culturali e religiose.

I servizi oggetto dell'appalto si pongono come obiettivi:

- offrire al bambino la possibilità di soddisfare la propria curiosità e creatività, favorirne l'armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti importanti per la sua crescita, in un ambiente idoneo e stimolante;
- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, aiutando i genitori a conciliare la gestione del proprio tempo dedicato al lavoro e alla professione con quello per la famiglia;
- diffondere e sostenere la cultura dell'infanzia;
- garantire l'inserimento dei bambini diversamente abili e svantaggio sociale.

A tal fine il progetto educativo è elaborato nel rispetto dei principi definiti nella Carta dei Servizi elaborata dal Comune di Biella reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.servizi-erogati/carta-dei-servizi/carta-dei-servizi-asili-nido.pdf>

### **Destinatari:**

Potranno accedere ai servizi, i bambini compresi nella fascia di età tre mesi ai 36 mesi. Nessun pregiudizio può costituire causa di esclusione.

### **Ammissioni:**

Per l'ammissione ai servizi ci si avvarrà dell'apposita graduatoria unica comunale stilata dall'Ufficio Asili Nido in base ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale. La ditta appaltatrice gestirà gli inserimenti.

L'Amministrazione Comunale procederà all'ammissione fino al numero massimo di bambini oggetto dell'appalto come meglio specificato all'art. 1 del presente capitolato.

L'aggiudicatario potrà, inoltre ,accogliere presso le due strutture di cui trattasi ulteriori bambini non facenti parte della graduatoria comunale, anche non residenti, in misura non superiore al 15% del numero di bambini di cui all'art 1 del presente capitolato e precisamente:

- n.ro 6 bambini compresi nella fascia di età tre mesi / tre anni (presso l'Asilo) Nido Masarone;
- n.ro 4 bambini compresi nella fascia di età tre mesi / tre anni (presso l'Asilo) Nido Chiavazza.

A tal proposito si precisa che il Comune non assumerà alcun costo a suo carico in quanto la tariffa, che comunque non dovrà superare quella massima stabilita dall'Amministrazione per i bambini inseriti nella graduatoria comunale, sarà a totale carico dell'utente.

### **Dimissioni :**

In caso di dimissioni di un bambino, il gestore dei servizi ne darà comunicazione obbligatoriamente entro tre giorni al competente Ufficio Comunale che provvederà ad una nuova assegnazione attingendo dalla lista di attesa.

### **Modalità di formazione delle sezioni Asilo Nido:**

Gli Asili Nido sono organizzati in sezioni che possono corrispondere alle fasce di età (sezione piccoli o lattanti, dai 3 ai 14 mesi; sezione medi o semidivezzi, dai 15 ai 24 mesi; sezione grandi o divezzi, dai 24 ai 36 mesi) oppure possono essere miste (con bambini di diversa età).

Le modalità di formazione delle sezioni Asilo Nido in gestione alla ditta appaltatrice saranno condivise al fine di assicurare la gestione per il numero di bambini oggetto dell'appalto. Per questa ragione si dovrà assicurare la massima flessibilità nella formazione delle sezioni: ad es. attraverso la formazione di sezioni miste comprendenti bambini di età eterogenea (piccoli, medi e grandi).

### **Orario di funzionamento e calendario**

#### **A-Le due sezioni Asilo Nido**

Il servizio dovrà funzionare tutti i giorni feriali dal 1 marzo 2016 al 31/7/2016, per complessivi 5 mesi, fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio nel mese di Luglio è considerato come "centro estivo" ed è rivolto a tutti i bambini già frequentanti le sezioni.

Nello svolgimento del servizio, al fine di garantire l'unitarietà e l'uniformità delle prestazioni rese, il gestore dovrà rispettare l'orario di apertura dalle ore **7,30** alle ore **17,00** previsto dal servizio asilo nido comunale.

Gli utenti potranno frequentare anche con orario part-time:

**dalle ore 7.30 alle ore 13.00**

con applicazione delle tariffe previste dall'Amministrazione Comunale per questa tipologia di orario.

#### **B-Il servizio Asilo Nido comunale**

Il servizio Asilo Nido dovrà funzionare tutti i giorni feriali dal 1° Settembre al 31 Luglio per complessivi 11 mesi, fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio nel mese di Luglio è considerato come “centro estivo” ed è rivolto a tutti i bambini già frequentanti l’asilo nido, con facoltà di aprirlo anche a bambini non frequentanti, nel rispetto della capacità massima ricettiva della struttura.

L’orario minimo di apertura giornaliero sarà il seguente :

**dalle ore 7.30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.**

L’utenza del servizio avrà la possibilità di frequentare con orario part-time:

dalle ore 7.30 alle ore 13.00

o dalle ore 13.00 alle 18.00

con applicazione delle tariffe previste dall’Amministrazione Comunale per queste tipologie di orario.

## **ART. 7 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’**

La **gestione delle due sezioni Asilo Nido e la gestione del servizio Asilo Nido**, dovranno fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale e dovranno svolgersi in base al progetto educativo presentato in sede di gara e alle indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, la qualità dell’intervento e il coordinamento organizzativo.

**Costituiscono obblighi dell’aggiudicatario :**

### **1. la predisposizione e attuazione del progetto educativo in coerenza con i principi contenuti nella Carta dei Servizi del Comune di Biella**

La progettazione delle attività prevede proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, in relazione all’età.

Il Progetto dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all’età;
- suddivisione in sezioni omogenee o miste in base all’età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità del personale educativo, per dare continuità di relazione a bambini/e e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routines quali momenti strutturanti in grado di contribuire all’armonico sviluppo dei/delle bambini/e;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell’integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei/delle bambini/e alla scuola dell’infanzia, nell’ottica della continuità educativa.

Le attività educative previste nel progetto presentato in sede di gara, verranno attuate da personale in possesso delle qualifiche professionali idonee nel rispetto delle normative

nazionali e regionali e verificate in incontri congiunti con il Coordinamento Pedagogico Comunale.

**2. l'organizzazione del servizio, con la presenza di un numero congruo di educatori ed operatori**

La dotazione del personale dovrà essere definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini così come precisato nel successivo art 17

Il sistema dei turni degli educatori dovrà essere strutturato in modo da garantire:

- -il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
- -il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.

Il personale ausiliario operante nel nido dovrà essere numericamente adeguato ai compiti da svolgere tenendo conto anche della superficie della struttura.

Dovrà essere inoltre garantita la massima continuità possibile di tutto il personale quale elemento di qualità per il servizio.

**3. l'organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo ambientamento di tutti i bambini;**

**4. il raccordo costante con il Servizio Asili nido ed in particolare con il Coordinamento pedagogico comunale;**

**5. il raccordo con il personale della Scuola dell'Infanzia Statale per favorire e sviluppare progetti legati alla continuità scolastica;**

**6. la formazione del personale sia attraverso la partecipazione all'attività formativa organizzata dal Comune di Biella, sia attraverso iniziative specifiche promosse dal soggetto aggiudicatario mirate al consolidamento dell'equipe di lavoro ed all'autoformazione;**

**7. fornitura al personale educativo ed esecutivo di vestiario conforme alle mansioni svolte e di cartellino identificativo con fotografia**

**8. la fornitura di materiali. In particolare l'aggiudicatario dovrà fornire, con spesa a proprio carico:**

- materiale di consumo (materiale sanitario, materiale igienico compresi i pannolini per i bimbi, rotoli di carta, carta igienica, etc. etc...)
- biancheria (teli bagno, spugne, lenzuolini, bavaglioni, copriletti, etc.) provvedendo alla sostituzione e/o integrazione in caso di necessità;
- giochi, materiale didattico (compreso quello specifico per disabili), materiale di cancelleria e di consumo;



9. **l'assistenza ai pasti (esclusi la preparazione e la somministrazione dei pasti, effettuati da una ditta già vincitrice di gara d'appalto per servizio di ristorazione)** secondo quanto previsto al successivo **art 10;**
10. **Servizio pulizia dei locali delle relative pertinenze e dell'area esterna, degli arredi e delle attrezzature, e servizio lavanderia** secondo quanto previsto al successivo **art. 11 ;**
11. **la gestione dei rifiuti attinenti a tutte le attività di pertinenza,** secondo quanto previsto al successivo **art. 12;**
12. **la sorveglianza, la custodia la manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dell'immobile e delle relative pertinenze,** secondo quanto previsto al successivo **art. 9;**
13. **la stipula di apposito contratto assicurativo,** verificabile tramite presentazione di copia di contratto, per ciò che concerne i rischi di responsabilità civile verso persone e cose nel corso delle attività svolte con gli utenti come specificato al successivo art. 25.

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata.

#### **ART. 8 – COMPOSIZIONE IMMOBILI**

La gestione dei servizi oggetto dell'appalto avviene utilizzando gli immobili messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, situati a Biella: Chiavazza – Via Coppa 31, denominato **Asilo Nido “Alba Spina”** e Villaggio Masarone – Via Trivero 1, (denominato **Asilo Nido “Maria Bonino”** (vedi allegato A).

Eventuali modifiche alla struttura ed agli impianti dell'immobile o delle sue pertinenze sono a totale carico del gestore previa autorizzazione del Comune.

Lo stesso gestore dovrà provvedere a richiedere ai competenti Enti i pareri, le autorizzazioni ed i certificati previsti dalle norme vigenti.

Le strutture educative sono dotate di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L'aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con l'Amministrazione comunale. Tali arredi, al termine della gestione, entreranno nella disponibilità del Comune, il quale non dovrà corrispondere alcun corrispettivo alla ditta.

All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'aggiudicatario.

## **ART. 9 – LA SORVEGLIANZA, LA CUSTODIA LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI, DELLE ATTREZZATURE, DELL’IMMOBILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE**

L’aggiudicatario:

- sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature.
- curerà a proprie spese, per l’intera durata del contratto, **la manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dell’immobile e delle relative pertinenze.**

Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell’immobile che ne garantiscono l’efficienza e la durata nel tempo: tinteggiature delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo.

E’ da considerarsi manutenzione ordinaria la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque piovane e dei relativi pozzetti ai fini di garantire l’afflusso delle acque stesse.

- dovrà **segnalare tempestivamente al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria.**
- dovrà **riconsegnare l’immobile nel medesimo stato in cui è stato ricevuto, salvo il deterioramento d’uso, pena il risarcimento del danno.**

Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti.

I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione del servizio asili nido comunale - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI.

## **ART. 10 – SERVIZIO PASTI**

Il servizio di ristorazione è a carico del Comune di Biella ed è gestito tramite la ditta Compass Group Italia S.p A., in conformità al capitolato in vigore presso le refezioni scolastiche dell’Ente.

Più specificatamente, la Ditta Compass si farà carico della gestione delle attività di preparazione dei pasti quotidiani e delle seguenti attività:

- a) ricevimento derrate alimentari, lavorazione, cottura, somministrazione pasti, allestimento carrelli, pulizia e sanificazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza, utilizzando correttamente le attrezzature;
- b) produzione dei pasti sulla base di menù, grammature e tabelle dietetiche approvati dal SIAN;
- c) ordini delle derrate alimentari e dei prodotti per la pulizia dei locali ed attrezzature.

Inoltre nel rispetto del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P.:

- deve effettuare il controllo documentale/amministrativo dei prodotti acquistati;
- è responsabile delle operazioni di sanificazione (pulizia, detergenza, disinfezione) dei locali e delle attrezzature relative al servizio mensa e delle corrette procedure di registrazione;
- è responsabile delle procedure di sanificazione dei locali di pertinenza e delle attrezzature di dotazione ai suddetti locali, nonché della corretta redazione delle relative schede di registrazione;
- mantiene gli arredi, le attrezzature e gli utensili di cucina in buono stato di funzionamento e di conservazione anche sotto il profilo igienico;
- assicura la corretta identificazione dei prodotti ai fini della rintracciabilità;
- effettua il controllo dell'etichettatura;
- si occupa dello stoccaggio del campione significativo del pasto;
- garantisce la corretta gestione del magazzino dal punto di vista igienico sanitario e delle giacenze;
- redige le non conformità rilevate durante tutte le fasi di produzione e somministrazione pasti;
- verifica la genuinità dei prodotti alimentari scartando quelli scaduti o non correttamente conservati;
- assicura la costante pulizia di tutte le attrezzature e delle posate impiegate in cucina ;
- impiega prodotti per la pulizia in piena conformità con il manuale sopracitato;
- verifica, a fine lavoro, la chiusura di tutti i fornelli e l'intercettazione della valvola a gas.

Il servizio della ditta Compass presso gli Asili Nido si svolge dal lunedì al venerdì, secondo quanto previsto dai calendari scolastici annualmente aggiornati.

La fornitura del pasto potrà essere effettuata solo dalla ditta Compass e l'utilizzo della cucina è riservato solo alla stessa.

La ditta aggiudicataria della gara in oggetto, si farà carico delle seguenti attività:

- a) rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-religiosi da comunicare alla cucina entro le ore 9,30;
- b) stampa dei menù da fornire a ciascun utente, e relative eventuali variazioni;
- c) assistenza al pasto;
- d) distribuzione merende.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta altresì a segnalare ogni aspetto che contribuisca ad erogare i pasti senza sprechi e in modo efficiente, secondo i principi di una corretta gestione amministrativa.

#### **ART. 11 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLE RELATIVE PERTINENZE E DELL'AREA ESTERNA, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE, E SERVIZIO LAVANDERIA**

Le pulizie devono essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie.

Le pulizie dovranno riguardare tutti i locali delle strutture messi a disposizione nonché le aree esterne di pertinenza, gli arredi e le attrezzature, i giochi: il tutto sia durante il periodo di gestione delle due sezioni e sia durante il periodo di gestione degli asilo nido.

Per il periodo di gestione delle due sezioni e quindi dal 01/03/2016 al 31/7/2016 gli interventi per la pulizia delle aree comuni saranno concordate.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale, materiali e mezzi necessari a garantire l'ottimale svolgimento del servizio.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

L'affidatario dovrà inoltre rendersi disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di opere murarie, impiantistiche, ecc.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella UE.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa "Scheda di Sicurezza" prevista in ambito UE.

Tutti i prodotti, le attrezzature ed i macchinari dovranno essere riposti in un luogo chiuso a cui potrà avere accesso solo il personale della ditta aggiudicataria. Le attrezzature e i macchinari, se non riponibili in spazi appositi, dovranno essere trasportati di volta in volta.

Nulla deve essere depositato anche solo temporaneamente negli spazi utilizzati da e con i bambini.

Analogamente il servizio di lavanderia deve essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara.

Il lavaggio di tutta la biancheria, compresi bavaglini, lenzuoli e asciugamani, è a carico della ditta.

In ogni caso l'Ente gestore si obbliga ad utilizzare materiale a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido d'infanzia allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dell'Amministrazione .

## **ART. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate con modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazione nel rispetto delle norme igieniche.

L'aggiudicatario dovrà provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiuti servendosi di appositi recipienti. Tali recipienti dovranno essere forniti dall'aggiudicatario che si occuperà del loro regolare svuotamento e della necessaria pulizia.

I recipienti non dovranno mai essere usati come appoggi e non dovranno mai essere privi di coperchio.

I contenitori devono essere costruiti in materiale a lunga durata, non devono produrre cessioni né assorbire liquidi.

### **ART. 13 – TARIFFE**

Spettano al Comune la determinazione, di norma annualmente, delle tariffe a carico degli utenti e delle modalità del relativo conteggio.

La retta mensile viene calcolata secondo il criterio della quota personalizzata, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e cioè in rapporto al reddito ISEE.

L'aggiudicatario introiterà direttamente dagli utenti le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti e non riscosse dall'aggiudicatario .

Il gestore è autorizzato ad utilizzare tutti gli strumenti consentiti dalla legge per il recupero dei crediti.

### **ART. 14 – ASPETTI IGIENICO-SANITARI.**

Le norme igienico-sanitarie per gli ambienti, il personale ed i minori sono quelle stabilite dai competenti servizi dell'A.S.L.12 di Biella.

### **ART. 15 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune è obbligato a:

- 1) liquidare il corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione;
- 2) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze: rientrano nella manutenzione straordinaria sia gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza la struttura con riparazioni o sostituzioni di parti deteriorate per vetustà, sia quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo;
- 3) provvedere alla manutenzione degli spazi verdi: taglio periodico dell'erba, potatura alberi, asporto rami rotti e arbusti infestanti;
- 4) pagamento utenze con esclusione di quella telefonica che è a totale carico della ditta aggiudicataria.

### **ART. 16- SERVIZI INTEGRATIVI E ATTIVITÀ ULTERIORI**

La ditta aggiudicataria in seguito all'affidamento del servizio, potrà presentare uno o più progetti , finalizzati allo svolgimento di attività integrative (es prolungamento dell'orario giornaliero ), e/o attività ulteriori, anche attraverso la sperimentazione di differenti forme di servizi a sostegno della genitorialità destinati alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, che permettano di valorizzare al massimo il potenziale delle strutture

In tal caso l'Amministrazione Comunale, valutata l'opportunità e la convenienza dei progetti . si riserva di approvarli o rigettarli.

In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo la sottoscrizione di appositi protocolli nei quali si determinerà anche l'entità dei rimborsi eventualmente dovuti

dall'appaltatore all'Amministrazione Comunale a fronte della messa a disposizione dei locali e delle attrezzature .

L'attivazione dei servizi integrativi e delle attività ulteriori non comporta maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale. I relativi costi saranno a totale carico dei genitori dei bambini che usufruiranno di tali servizi, fermo restando che le tariffe da applicare dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale nei citati protocolli.

### **ART. 17 - PERSONALE FUNZIONI E REQUISITI**

Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro"

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:

- a. Educatrice/Educatore
- b. Esecutrice/Esecutore
- c. Coordinatrice/Coordinatore Pedagogica/o

Il servizio relativo alle due sezioni e ai due asili nido dovrà essere gestito con personale le cui caratteristiche professionali siano quelle previste dalle normative vigenti in particolare la ditta aggiudicataria dovrà garantire il seguente standard di personale:

- rapporto medio educatore bambino: 1educatore /6 bambini presenti.
- Rapporto medio esecutore bambini :1 esecutore /15 bambini presenti

#### **Educatrice/educatore**

Gli educatori sono responsabili del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini nonché dell'integrazione con l'azione delle famiglie.

Il personale educativo in dotazione al servizio deve essere in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente e deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice;
- diploma di maestra di scuola d'infanzia;
- diploma di maturità magistrale;
- diplomi di liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

- attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia 0/3(anni) di almeno 10 mesi anche non continuativi.

Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.

Tra il personale educativo dovrà essere prevista la figura del **referente coordinatore del servizio**, (uno per nido, per il periodo dal 1/9/2016 al 31/8/2018, uno per ogni sezione per il periodo dal 1/3/2016 al 31/07/2016).

Allo stesso compete il mantenimento delle relazioni con il Comune di Biella e dovrà svolgere funzioni di programmazione, organizzazione, coordinamento e verifica del Servizio Asilo Nido, confrontandosi con l'Ufficio Nidi del Comune di Biella.

Il referente deve essere presente all'asilo nido in orari concordati con il Comune e funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari d' ufficio.

Nella sua attività il referente parteciperà agli incontri periodici promossi dal Comune di Biella.

Requisiti richiesti: gli stessi degli educatori e almeno 2 anni di esperienza in attività di organizzazione e/o coordinamento di servizi rivolti all'infanzia.

### **Esecutrice/esecutore**

Gli esecutori garantiscono le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture, supportano il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, etc.).

Il personale esecutore dovrà avere età non inferiore ai 18 anni.

Il personale esecutore dovrà avere assolto l'obbligo scolastico.

Il personale esecutore deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi) ;
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon ecc.);
- attenersi scrupolosamente alla metodologia di controllo di cui al Decreto Legislativo n.115/97 e successive integrazioni, sia per quanto riguarda l'igiene degli alimenti, che per la pulizia e l'igiene degli ambienti;

- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- partecipare, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli educatori e ai momenti di incontro con i genitori (colloqui, incontri di sezione, assemblee, laboratori, ecc.);
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

### **Coordinatrice/coordinatore pedagogica/o**

L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere assicurata dall'Ente gestore attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia..

Tale figura dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale per lo svolgimento dell'attività e di esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia comprovata da curriculum.

L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere garantita per almeno 8 ore mensili.

Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinatore Pedagogico Comunale

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

Al termine e durante l'anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone appositi report e relazioni da inviare al servizio nidi al fine di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo deve essere all'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto, oltre al numero delle ore da svolgere nell'orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale da destinare, secondo le competenze delle relative figure professionali per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell'efficacia delle proposte educative.

Il Progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi oggetto dell'appalto, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello d'inquadramento contrattuale.

Al momento dell'attivazione del servizio, il gestore deve presentare un elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione e il livello retributivo.

Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto.

Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall'aggiudicatario e quelli del Comune per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate).



L'Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Aggiudicatario; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

L'Affidatario ha l'obbligo di presentare al termine di ogni anno educativo una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti.

### **ART. 18 - FORMAZIONE**

La formazione del personale è a carico della ditta aggiudicataria e il programma di formazione, da redigersi annualmente, deve essere comunicato all'Ufficio Asili Nido del Comune. Esso deve prevedere per gli educatori un minimo di 20 ore annue relative a temi di carattere psicopedagogico.

La ditta può prevedere, in aggiunta a quanto sopra e dettagliandoli nel progetto, altri interventi formativi coerenti con il proprio modello di intervento.

### **ART. 19 – TURNOVER DEL PERSONALE**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

In particolare la ditta dovrà impiegare per i servizi e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa; eventuali turnover del personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro preventivamente documentate.

Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto

### **ART 20 -SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE**

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/bambino

Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, l'aggiornamento di detti elenchi, in caso di sostituzioni sia definitive, sia provvisorie.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l'immediata sostituzione del personale operante in caso di inefficienza o grave inadempienza dello stesso.

Il gestore annualmente dovrà predisporre e consegnare all'Ufficio Nidi una relazione sull'andamento delle singole attività.

La relazione dovrà contenere :

- l'analisi dei servizi con le problematiche rilevate;
- l'eventuale osservazione di particolari criticità riscontrate su singoli utenti;
- le proposte operative.

## **ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

La Ditta aggiudicataria:

- a)** si impegna inderogabilmente, per tutte le figure professionali previste in via continuativa per tutta la durata dell'appalto (ad eccezione degli incarichi specialistici e degli incarichi richiesti in via straordinaria per sostituzioni o esigenze temporanee) ad instaurare rapporti di lavoro subordinato, almeno per l'intera durata del presente contratto, e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- a)** si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale, titolare del contratto, da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al personale dipendente della Ditta stessa durante l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato;
- a)** si obbliga, fatti salvi elementi migliorativi sempre e comunque ammissibili e che saranno oggetto di valutazione, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
In proposito le Ditte partecipanti dovranno indicare la tipologia di Contratto applicato per il proprio personale  
Le retribuzioni orarie giornaliere dovranno corrispondere non ai minimi contrattuali della categoria più bassa del CCNL applicato, ma alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore e dalle mansioni effettivamente svolte.
- b)** si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Esse dovranno offrire a eventuali nuovi assunti destinati a prestare il servizio oggetto del presente capitolato la possibilità di optare per lo status di lavoratore dipendente il tutto nei limiti e nei termini di legge

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte dell'impresa, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto

#### **ART. 22-- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

La ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.

Il gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione del servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti .

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

#### **ART. 23 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.Lgs. 81/08)**

La ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, è tenuta a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni riportate nelle "*Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali*", di seguito denominato DUVRI, come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e alla L. n. 123 del 03/08/2007

L'Ente ha provveduto a redigere il DUVRI, allegato al presente capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà sottoscriverlo e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte per integrarlo. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad informare e/o aggiornare l'Ente in riferimento ai rischi da interferenza.

Gli oneri per la sicurezza per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso sono riportati nel DUVRI allegato; sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della ditta la cui valutazione è a carico della stessa ditta.

#### **ART.24 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO**

Ai fini di quanto prescritto dal presente articolo i servizi oggetto del presente appalto rientrano nella nozione di servizio pubblico essenziale (art. 1, comma, 2, lettera d), legge 146/1990). Pertanto, in caso di sciopero la ditta aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modifiche od integrazioni "Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e dovrà darne comunicazione al Comune nei termini previsti dalla legge.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del gestore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

#### **ART. 25 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune

A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

**a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)**

|        |                            |                |
|--------|----------------------------|----------------|
| R.C.T. | per sinistro               | € 5.000.000,00 |
| R.C.T. | per persona                | € 2.000.000,00 |
| R.C.T. | per danni a cose o animali | € 1.000.000,00 |

**b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)**

|        |              |                |
|--------|--------------|----------------|
| R.C.O. | per sinistro | € 3.000.000,00 |
| R.C.O. | per persona  | € 2.000.000,00 |

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Biella per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

## **ART. 26 - VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Le verifiche e i controlli verteranno sia sulle strutture immobiliari, sia sulla gestione di tutte le attività oggetto del servizio affidato , verificando il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riguardo a:

- 1) buono svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- 2) controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;
- 3) controllo igiene e pulizia degli ambienti;
- 4) gradimento e soddisfazione degli utenti;
- 5) rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.

Il gestore si impegna ad agevolare i controlli dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il gestore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di penali, così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

Al fine di consentire il regolare monitoraggio dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza l'aggiudicataria dovrà trasmettere con periodicità mensile all'Ufficio Asili Nido del Comune i dati elaborati relativi alla frequenza al nido, dei bambini frequentanti l'asilo nido.

## **ART. 27 - INSERIMENTO BAMBINI DISABILI**

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali.

Il gestore dovrà garantire il servizio di sostegno educativo-assistenziale specialistico per i bambini disabili inseriti nell'asilo nido attraverso la presenza del personale necessario, senza ulteriore onere per l'Amministrazione Comunale.

Il gruppo di lavoro, costituito dagli educatori del nido e dagli operatori socio sanitari che hanno in carico il bambino, definirà, condividendo con la famiglia, le linee di intervento educativo e riabilitativo cui riferirsi per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà attuato dagli educatori dell'asilo nido.

## **ART. 28 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto

## **ART-29-QUINTO D'OBBLIGO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

## **ART. 30 - PENALITA'**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
- b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c. mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1.000,00 per ogni infrazione;

- d. impiego di personale non qualificato (anche supplente) : € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- e. mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
- g. mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;
- h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
- i. per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 1.500,00;
- j. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria di tutta la struttura e delle relative pertinenze, degli impianti, degli arredi, dei sanitari, degli elettrodomestici, dei vetri, delle serrature, delle apparecchiature per l'illuminazione: € 1.000,00;
- k. per mancato intervento tempestivo per l'eventuale sgombero neve dall'ingresso degli utenti e dai viali di servizio: € 500,00;
- l. presenza in struttura di attrezzature, materiali di consumo e/o giochi non conformi alla normativa di settore nazionale e comunitaria vigente e futura: da € 500,00 a 1.500,00 a seconda della rilevanza dell'infrazione;

In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 2.000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale .

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione

### **ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempimento può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC , indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale . avrà inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- 1) interruzione non motivata di servizio;
- 2) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- 3) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- 4) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt 19 e 21 del presente capitolato
- 5) ulteriori inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione ;
- 6) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 7) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- 8) gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- 9) cessione di parte del servizio in subappalto;
- 10) utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i il Comune risolverà, altresì, dal contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a.

L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.



## **ART. 32 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c. senza che il gestore possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi alla stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

## **ART. 33 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima della consegna dell'immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, con una delle seguenti modalità:

- deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente a quest'Amministrazione;
- polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, essere rinnovabile nel caso di rinnovo del servizio, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e dell'area a verde di ogni struttura.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l'ulteriore periodo di affidamento in caso rinnovo, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell'affidatario e comporta la revoca dell'affidamento.

## **ART.34-ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di comportamento previsti dal il codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Biella all'indirizzo: <http://www.comune.biella.it/sito/index.php?codice-disciplinare-1>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente .

### **ART. 35- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI**

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato in base al numero dei bambini frequentanti rapportandolo ai giorni di effettiva presenza nel mese.

Il pagamento sarà effettuato mensilmente (11 mensilità considerata l'esclusione del mese di agosto), entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Biella accompagnata da prospetto di rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, previo controllo da parte dell'ufficio Asili Nido della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il **“Codice Univoco Ufficio” IPA : KS9LA7**

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC.

Ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale sulla base degli indici nazionali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, forniti dall'ISTAT, rilevati al mese di dicembre dell'anno precedente.

### **ART. 36 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Biella, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

### **ART. 37 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi previsti al comma 2 dell'art. 302 del regolamento attuativo del codice dei contratti, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.33, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

### **ART. 38 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

### **ART. 39 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

### **ART 40 - FORO COMPETENTE**

Il Foro di Biella sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dell'art.241 comma 1 – bis del DLgs163/2006 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

Biella, 26/11/2015

**IL DIRIGENTE**  
(FATONE D.ssa Angelina)